

Allegato n. 2)

FOGLIO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE PER FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2019. CIG 8062564E47

Art. 1 - Oggetto del servizio.

Il servizio ha per oggetto il noleggio comprensivo di trasporto, montaggio assistenza atta ad assicurare il continuo e perfetto funzionamento delle luminarie natalizie, nelle ore prefissate e successivo loro smontaggio con ripristino dei luoghi.

Le caratteristiche tecniche della fornitura sono descritte al successivo art. 2.

La prestazione dovrà essere eseguita nei siti indicati senza che lo stesso possa avanzare pretese per trasferte del personale, per il trasporto delle attrezzature e materiale ed altre indennità di qualsiasi genere.

Il servizio di nolo, oggetto dell'appalto, comprende:

- installazione delle linee a norma di legge ed ogni elemento di sostegno ed ancoraggio;
- assistenza tecnica, tramite personale idoneo e opportunamente qualificato, per un corretto funzionamento di tutti gli elementi installati durante l'intero periodo e secondo gli orari fissati, compresi gli interventi urgenti in caso di avarie o altri problemi di qualsiasi tipo legati ai materiali in oggetto ed alla relativa installazione, in modo tale da garantire un continuo perfetto funzionamento degli stessi;
- smontaggio di ogni elemento precedentemente installato a partire dal periodo sotto indicato.

Nel periodo necessario all'espletamento del servizio in oggetto sarà cura dell'affidatario intervenire nei modi previsti dalle vigenti leggi in materia di viabilità, in particolare secondo quanto previsto dal nuovo codice della strada ed ottemperando a quanto verrà eventualmente indicato dalla Polizia Locale.

Tutto il materiale impiegato dovrà essere conforme alle normative in materia, in particolar modo dovranno essere rispondenti alle norme CEI EN 60598-2-20.

Tutte le luminarie dovranno essere dotate dei necessari accessori atti a garantire il funzionamento dell'impianto in condizioni di sicurezza.

Tutte le strutture dovranno essere realizzate con materiali dotati di opportune caratteristiche tecniche in termini di isolamento elettrico, resistenza al fuoco e resistenza meccanica.

Articolo 2 - Caratteristiche della fornitura

a. Tipologia

Il servizio consiste:

- nell'installazione di n. 4 alberi conici di Natale illuminati;
- nella proiezione di luci scenografiche statiche e/o dinamiche sulla facciata del Municipio di Piazza Caduti;
- nell'installazione di luminarie artistiche presso i seguenti luoghi:

Via Terraglio; Piazza Caduti lato fontana e lato Municipio; Via Tavoni; Piazza Pio X° su albero piazza; Via Don Bosco da Via Terraglio a Piazza Caduti; Via Don Bosco da Piazza Caduti a Duomo di Santa Maria Assunta; Via Don Bosco su passeggiata alberi; Via Matteotti; Via Roma; Via Zara; Via Gris; Via Battisti.

Le vie possono, a parità di condizioni economiche, aumentare sino a un massimo del 10%.

Caratteristiche minime.

Gli alberi conici devono essere: n. 3 di altezza non inferiore a metri 4 e n. 1 di altezza non inferiore

a metri 7. Le luminarie, compresi gli addobbi degli alberi, devono essere composte con luci a LED, bianche o di luce calda, con una potenza di alimentazione massima prelevabile di 220v. La proiezione di luci scenografiche sulla facciata del Municipio deve essere realizzata mediante l'uso di proiettori ad alta definizione posti in Piazza Caduti.

b. Durata del servizio.

L'affidatario dovrà dare inizio al servizio in tempo utile per assicurare l'illuminazione in piena efficienza a partire dalle ore 16:30 dell'8 dicembre 2019 e sino al 6 gennaio 2020. Lo smontaggio dovrà essere effettuato a partire dal 7 gennaio 2020 e concludersi entro un arco temporale congruo concordato con il Comune.

Gli orari delle luminarie devono essere gestiti da apposito contatore con calendario settimanale, affinché si possano variare gli orari di accensione a seconda delle serate e delle eventuali manifestazioni.

L'accensione dovrà avvenire di norma dalle 16:30 fino alle ore 2.00 del giorno successivo.

c. Modalità e prescrizioni

L'affidatario dovrà espletare i lavori in modo corretto, assicurando la presenza di personale esperto. Dalla richiesta d'intervento, dovrà tenersi pronto ad effettuare gli interventi di riparazione o di sostituzione delle parti malandate o malfunzionanti. Non verranno richiesti interventi di riparazione nei giorni festivi e prefestivi.

L'affidatario dovrà eseguire senza alcun onere o costo aggiuntivo, gli interventi effettuando di volta in volta la pulizia e lo sgombero dell'area interessata ai lavori dagli attrezzi, effettuando anche opere di transennamento e quanto altro richiesto, anche ai fini della sicurezza e dell'ordine pubblico. Si farà carico senza alcun onere aggiuntivo, di sgomberare, transennare ed eliminare oggetti e materiali in cantiere, secondo le indicazioni di volta in volta forniti dal Comune e/o dalle forze dell'ordine.

La fornitura a nolo di cui al presente affidamento deve essere eseguita a perfetta regola d'arte. Saranno a carico dell'affidatario i collegamenti alla rete elettrica e tutti gli eventuali sostegni in legno, gli eventuali cavi per irrigidimento sostegni, i cavi in acciaio per sostegni dei soggetti luminosi, gli eventuali chiodi per fissaggio pali, i quadri elettrici di protezione e comando temporizzato, i cavi elettrici occorrenti, da realizzarsi con strutture e/o cavi indipendenti, necessari per i collegamenti ai punti di distribuzione. La fornitura di energia elettrica è a carico dell'ente che si è già dotato di cabine elettriche appositamente dedicate per la realizzazione di eventi ed attività di carattere esterno.

E' fatto divieto di applicare i soggetti luminosi e gli impianti di supporto, all'impianto di pubblica illuminazione del Comune.

L'affidatario si ritiene responsabile di danni a persone e/o cose dovuti alla cattiva installazione delle luminarie e per quanto sopra lo stesso dovrà stipulare apposita polizza assicurativa di RCT/O per la copertura di tutti i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, intendendosi incluso nel novero terzi anche il Comune di Mogliano Veneto, di durata pari al servizio oggetto dell'affidamento la cui copia, dovrà esibire al RUP.

e. Sicurezza

L'affidatario dovrà garantire tutte le condizioni di sicurezza. I lavori pertanto dovranno essere effettuati, oltre che con personale esperto, con l'uso di mezzi ed attrezzature in uso, tenute in buono stato di manutenzione e conformi a tutto quanto previsto in materia di sicurezza. Resta comunque a totale carico di esso l'adozione di tutto quanto necessario per la salvaguardia del personale impiegato nonché della pubblica e privata incolumità.

f. Personale.

L'affidatario dovrà utilizzare personale regolarmente assunto con contratto secondo le normative vigenti (fiscali, sanitarie). E' responsabile esclusivo dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale di tutto il personale coinvolto

nella fornitura del servizio.

g. Oneri a carico dell'affidatario

Sono a carico dell'affidatario la produzione e presentazione della certificazione di conformità e collaudo inerenti gli impianti realizzati, a firma del direttore tecnico dell'impresa, attestante che le opere sono state realizzate in conformità: alle prescrizioni di cui al progetto tecnico, alle norme della regola d'arte, alla Legge 186/68 e al DM 37/2008 laddove applicabile.

Dopo l'affidamento e prima dell'inizio dei lavori l'affidatario dovrà fornire:

- l'abilitazione di cui al DM 37/2008 per l'esecuzione dell'impiantistica elettrica;
- polizza assicurativa per la responsabilità civile contro terzi di cui all'art. 2 lett.c);
- piano di sicurezza redatto secondo le normative vigenti;
- nominativo del tecnico abilitato, direttore dei lavori che firmerà il collaudo prima della messa in funzione delle opere.
- garanzia fidejussoria di cui al successivo art. 6.

L'affidatario è il responsabile di qualsiasi danno verso terzi derivanti da manomissione in dipendenza dell'esecuzione del servizio e si obbliga a sollevare il Comune di Mogliano Veneto da qualunque protesta, azione o molestia che possa derivare in proposito a terzi, con l'esclusione del Comune dal giudizio e con rivalsa di tutte le spese conseguenti nella instaurazione della lite. Più particolarmente, l'affidatario avrà l'obbligo di rispondere direttamente verso i terzi di tutti i danni che a costoro dovessero derivare e di assumere, a proprio esclusivo carico, le liti che potessero essere formulate contro il Comune di Mogliano Veneto.

Articolo 3 – Valore stimato del servizio

Il valore contrattuale del servizio determinato in via presuntiva per un importo complessivo di circa di euro 23.000,00= IVA ESCLUSA.

La quantificazione degli oneri di sicurezza è pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi di interferenze per i quali sia necessario prevedere la predisposizione del “Documento unico di valutazione delle interferenze – DUVRI”.

Articolo 4 - Condizioni dell'affidamento

Nell'accettare il servizio sopra designato l'affidatario dichiara:

- di aver preso conoscenza delle località interessate all'installazione e relativa manutenzione delle luminarie artistiche, di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché la fattibilità degli impianti da realizzare;
- di aver valutato, nella proposta tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul nolo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera e dei trasporti.

L'affidatario non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Articolo 5 - Variazione dell'entità del servizio affidato ed eccezioni dell'affidatario - Discordanza negli atti contrattuali e prestazioni alternative

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli debbono essere ritenute unicamente come norma di massima per rendersi ragione degli interventi da eseguire.

Di contro l'affidatario non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio, tranne che le variazioni vengano preventivamente accettate ed approvate dal Comune di Mogliano Veneto.

Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benessere del Comune di Mogliano Veneto, potrà essere ordinata l'eliminazione a cura e spese dell'affidatario, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il Comune di Mogliano Veneto si riserva la facoltà di apportare, a suo insindacabile giudizio, per motivi di assoluta urgenza e necessità, variazioni in aumento al servizio oggetto dell'affidamento fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando tutte le condizioni di affidamento e l'affidatario ha l'obbligo di accettare senza che possa sollevare eccezioni

e/o pretendere indennità (art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016).
Variazioni di entità superiore potranno essere concordate tra le parti.

Articolo 6 - Garanzia

L'affidatario dovrà costituire, per i termini di durata del servizio affidato, una cauzione fissata nella misura del 10% del valore dell'affidamento come previsto dal comma 1 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 103 comma 3 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento. Nei casi di inadempimento anche di una sola obbligazione assunta dall'affidatario, il Comune di Mogliano Veneto procederà all'incameramento della cauzione, con semplice atto amministrativo, salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

La cauzione di cui sopra sarà restituita all'affidatario a completamento ed esito favorevole della fornitura.

Articolo 7 - Personale impiegato nel servizio- Trattamento e tutela dei lavoratori

Il personale impiegato nel servizio e/o gli incaricati dovranno essere specializzati in relazione al servizio da svolgere. E' a carico dell'affidatario ogni onere retributivo, assicurativo, contributivo e previdenziale riguardante il personale e gli operatori impegnati nel servizio. L'affidatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'affidatario si obbliga, in particolare, ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie e festività, anche quelli disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili.

I suddetti obblighi vincolano l'affidatario fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'affidatario dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Il Comune di Mogliano Veneto resta estraneo a qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e l'affidatario. Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente foglio d'oneri, l'affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso DPR. La violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile n. 62 sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Articolo 8 - Pagamenti e rimborso spese

Il pagamento dell'importo contrattuale all'affidatario sarà effettuato alla fine della durata del servizio e comunque non prima di avere ripristinato lo stato dei luoghi e smantellate tutte le strutture di supporto delle luminarie.

Il pagamento avverrà comunque entro 30 giorni direttamente all'affidatario sulla base di fattura elettronica e avrà luogo mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi, a carico dello stesso, su conto corrente segnalato da esso che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 di cui al successivo articolo.

L'affidatario si impegna a comunicare al Comune di Mogliano Veneto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati unitamente alle generalità, codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (comma 7 L. 136/2010).

E' a carico dell'affidatario l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 (comma 8 L. 136/2010).

Qualora l'affidatario non assolva agli obblighi previsti dal citato art. 3, il contratto si risolve di diritto.

Articolo 9 - Penalità

In caso di inadempienza delle prescrizioni di cui al presente foglio d'oneri, l'affidatario sarà passibile di una penalità fino 5% del valore dell'appalto. In ogni caso per ogni giorno di ritardo nel servizio, potrà essere applicata una penalità di €150,00.

Il Comune di Mogliano Veneto avrà il diritto di riscuotere le penalità di cui sopra e di rivalersi dei danni eventualmente subiti, sugli importi messi a pagamento o, in mancanza, sulla cauzione versata.

Articolo 10 - Risoluzione – esecuzione in danno

L'affidamento del servizio potrà essere risolto dall'Amministrazione Comunale, senza che da parte dell'affidatario possano essere vantate pretese, tramite pec, qualora vengano riscontrate le seguenti gravi inadempienze:

- la mancata osservanza della normativa riguardante la salute e la tutela dei lavoratori;
- il mancato rispetto delle norme previdenziali e tributarie;
- qualora il valore delle penali applicate superi il 10% dell'importo dell'affidamento;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013 n. 62);
- sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia.

L'affidamento del servizio potrà essere risolto dal Comune di Mogliano Veneto senza alcun preavviso, escludendo che da parte dell'affidatario possano essere vantate pretese, qualora esso stesso incorra in abusi, fatti illeciti o gravi e ripetute inadempienze contrattuali, o in tutti i casi che possano comportare pregiudizio alla realizzazione del servizio. Ove l'affidatario si dimostri gravemente negligente o inadempiente il Comune di Mogliano Veneto si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, salva la facoltà di agire in danno.

Articolo 11 - Subappalto

La ditta aggiudicataria si obbliga ad effettuare i servizi compresi nel presente foglio condizioni avvalendosi della propria organizzazione.

E' ammesso il subappalto nella misura non superiore al 20% per le seguenti attività: posa tesate e linee elettriche.

L'affidatario rimane in ogni caso unico responsabile nei confronti del Comune di Mogliano Veneto del perfetto adempimento degli impegni assunti.

Articolo 12 - Invariabilità del prezzo contrattuale

La fornitura sarà valutata in base al prezzo contrattuale. Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri di cui al presente foglio d'oneri, tutto incluso e nulla escluso, per l'esecuzione della fornitura stessa.

Il prezzo predetto s'intende offerto dall'affidatario in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e non potrà subire revisioni per tutta la durata del contratto. Il suddetto prezzo è, quindi, invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'affidamento e fino all'ultimazione della consegna.

La ditta affidataria, pertanto, non avrà il diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento di costo dei materiali, perdite e per qualsiasi altra circostanza sfavorevole che potesse verificarsi dopo l'affidamento.

Articolo 13 – Esecuzione del servizio in pendenza di stipulazione del contratto

Ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo decreto. L'avvio del servizio avverrà a seguito

dell'esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento, dell'acquisizione dell'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della costituzione della garanzia definitiva con le modalità di cui al precedente art.6.

Articolo 14 - Definizione delle vertenze. Foro competente per le controversie

Tutte le controversie che potranno sorgere in dipendenza dell'affidamento e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, qualunque sia la loro natura, anche di indole giuridica, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario. E' categoricamente escluso il ricorso all'arbitrato. Il Foro di Treviso è competente per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente foglio condizioni e del conseguimento del contratto.

Articolo 15 – RUP – Responsabile Unico del Procedimento

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Verbeni Lucio, funzionario del settore III°- Settore “Sviluppo Servizi alla persona”- ufficio “Cultura turismo e associazionismo”.

Articolo 16 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003, il Comune di Mogliano Veneto quale titolare del trattamento dei dati forniti per la presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento del servizio in oggetto e delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità il trattamento dei dati personali avviene mediante: strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il trattamento dei dati giudiziari effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di affidamento di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento del servizio.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento del servizio.

La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, gli operatori economici proponenti

esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Con separato provvedimento l'operatore economico affidatario sarà nominato **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI** per le attività collegate con l'esecuzione del servizio affidato. L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di Mogliano Veneto.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, è Comune di Mogliano Veneto con sede in Mogliano Veneto (TV), Piazza Caduti n. 8, cap. 31021.

È stato designato quale Responsabile per la protezione dei dati personali il Dirigente del III° Settore "Sviluppo Servizi alla Persona".

Articolo 17 – Disposizioni finali

Al presente affidamento si applicano clausole pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di Mogliano Veneto e la Prefettura UTG di Treviso in data 06.12.2017 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal presente foglio d'oneri e dalla proposta di offerta dell'affidatario;
- dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- dal codice civile;
- dal codice di comportamento dei dipendenti;
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, inerente il servizio oggetto del presente foglio d'oneri e alle attività ad esso connesse e correlate.